



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione [REDACTED]

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente
Prof. Avv. [REDACTED] – Membro supplente
Prof. Avv. [REDACTED] – Membro supplente
Prof. Avv. [REDACTED] – Membro
Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. [REDACTED]

nella seduta del 25 giugno 2021, in relazione al ricorso [REDACTED] presentato dal sig. [REDACTED] (di seguito “i ricorrenti”) nei confronti di [REDACTED] (di seguito “l’intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema della responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.
2. Dopo aver presentato un reclamo in data 5 settembre 2019, cui l’intermediario ha dato riscontro con nota del 28 ottobre dello stesso anno in maniera giudicata

insoddisfacente, i ricorrenti, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

I ricorrenti espongono di aver acquistato, in data 21 luglio 2015, tramite l'intermediario e per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza obbligazioni MPS, per un controvalore complessivo pari a € 54.459,86, senza ricevere alcuna informazione in merito alla natura subordinata, complessa ed illiquida delle stesse e alla loro conseguente rischiosità, nonché alla rischiosità collegata all'emittente, il quale versava in condizioni di difficoltà patrimoniale già all'epoca dell'operazione. I ricorrenti contestano, altresì, che l'intermediario ha eseguito l'operazione senza svolgere correttamente la valutazione di appropriatezza. Al riguardo i ricorrenti sostengono che il questionario datato 11 marzo 2015 conterrebbe informazioni insufficienti, attesa la totale mancanza di quesiti aventi ad oggetto la conoscenza e l'esperienza del soggetto intervistato, nonché inconferenti e non veritiere, oltretutto relative soltanto al ricorrente, che risulta esserne l'unico firmatario, e non anche alla ricorrente, cointestataria del *dossier* e dell'investimento, che non è stata pertanto profilata.

I ricorrenti rappresentano di aver ricevuto, all'atto della conversione coattiva delle obbligazioni, n. 5.780 azioni dell'emittente e di averne vendute n. 3.000 in data 15 novembre 2017, realizzando la somma di € 10.544,99, sicché concludono chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantificano in € 40.816,31.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente respinge ogni addebito mosso al proprio operato. In particolare, l'intermediario espone che il ricorrente, che è titolare di due *dossier* titoli, uno individuale e l'altro in cointestazione con la ricorrente, è aduso ad operare tramite il servizio di *internet banking* nonché a selezionare autonomamente i titoli oggetto dei propri investimenti, essendo dotato di una buona esperienza e conoscenza dei mercati e dei prodotti finanziari. Il resistente osserva ancora che l'acquisto delle obbligazioni subordinate MPS sarebbe stato in linea con le abitudini di

investimento del ricorrente, che ha disponibilità importanti e che le impiega abitualmente per l'acquisto di titoli obbligazionari ad alto rendimento.

4. I ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

I ricorrenti insistono nelle proprie deduzioni, ponendo in particolare l'accento sulla inappropriatezza dell'operazione anche in considerazione del fatto che il resistente non ha proceduto a profilare la ricorrente, cointestataria del *dossier*, contravvenendo agli orientamenti ESMA vigenti *ratione temporis* i quali impongono, *inter alia*, di eseguire la valutazione di appropriatezza sul profilo più conservativo, che nel caso sarebbe dovuto essere, proprio perché non rilevato, quello della cointestataria.

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento ACF, senza peraltro apportare sostanziali elementi di novità.

DIRITTO

1. Il ricorso va accolto.

Nel caso in esame la contestazione dei ricorrenti di non essere stati correttamente informati non trova una sostanziale confutazione da parte del resistente. La difesa dell'intermediario non si è preoccupata di depositare evidenze e documenti che siano in grado di dimostrare che, sebbene eseguito tramite il servizio di *internet banking*, sia stata resa disponibile una informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario, e segnatamente sulla sua natura subordinata, per esempio tramite la messa a disposizione di una scheda prodotto.

Il resistente si è limitato ad allegare che il ricorrente è investitore esperto, ma tale circostanza di per sé non esime l'intermediario, nella prestazione anche del solo servizio di negoziazione ed esecuzione di ordini, dal rendere una informativa adeguata in concreto a permettere una consapevole scelta di investimento, l'eventuale maggiore o minore esperienza del cliente potendo rilevare solo ai fini, eventualmente, di una valutazione sulla sufficienza o meno delle informazioni

messe a disposizione, ma certo non potendo giustificare la loro totale pretermissione.

2. Del pari fondata è anche la contestazione dei ricorrenti riguardo alla mancata rilevazione del carattere inappropriato dell'investimento. Permesso che l'intermediario non ha prodotto alcun documento che attesti che tale valutazione sia stata eseguita, sicché l'obbligo può considerarsi del tutto inadempito, si deve in ogni caso rilevare che per considerare l'acquisto comunque appropriato non è sufficiente il rilievo – a cui si affida semplicisticamente il resistente - che lo strumento ha le stesse caratteristiche di altri presenti, a quella data, nel portafoglio del ricorrente, e ciò anche in ragione del fatto che nella specie l'acquisto è stato operato in regime di cointestazione, sicché l'intermediario avrebbe dovuto anche porsi il problema di valutare l'appropriatezza rispetto al profilo della cointestataria. Il che non è stato fatto, avendo anzi l'intermediario persino omesso, in spregio agli orientamenti dell'ESMA, dal procedere alla sua stessa rilevazione.

3. Gli inadempimenti sono dotati di sicura rilevanza causale nella scelta di investimento, potendo ritenersi, sulla base dei principi di inferenza probabilistica, che una corretta informazione, e ancora prima una rilevazione del carattere non appropriato dell'investimento rispetto al profilo della cointestataria del *dossier*, avrebbe indotto i ricorrenti a non darvi luogo.

Quanto alla misura del risarcimento, il Collegio ritiene di poter dare continuità all'indirizzo elaborato nell'ambito delle controversie che hanno ad oggetto gli investimenti in obbligazioni subordinate MPS, e dunque liquidare il danno in misura pari alla differenza tra il controvalore complessivamente investito (€ 54.459,86), le cedole percepite (€ 2.072,00) - in quanto utilità che i ricorrenti non avrebbero percepito nello scenario controfattuale (scenario di "*non investimento*") - e il valore ritraibile dalla vendita delle azioni, ricevute in conversione, alla data di riammissione a quotazione (€ 26.299,00, corrispondente a 5.780 azioni moltiplicato per il prezzo unitario di € 4,55 al 25 ottobre 2017). La data di riammissione a quotazione rappresenta, infatti, il primo momento utile in cui i ricorrenti – anche considerando l'esperienza finanziaria del ricorrente, che sotto questo profilo è, invece, elemento che può essere valorizzato - avrebbero potuto e

dovuto liquidare la totalità delle azioni in loro possesso, attuando così la regola che impone al danneggiato di assumere le misure, esigibili con l'ordinaria diligenza, dirette a mitigare il danno, e che appunto nel caso consistono nel liquidare l'investimento allorché si è divenuti consapevoli che ha caratteristiche che non sono state correttamente rappresentate al momento dell'acquisto.

In conclusione, il risarcimento deve essere liquidato nella misura di € 26.088,86, a cui deve aggiungersi l'importo di € 965,29 a titolo di rivalutazione monetaria.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere ai ricorrenti, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva di € 27.054,15, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente